

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO DI STRASBURGO

RICORSO SUL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE 2012/13

Testo riservato di proprietà dello Studio Legale IACOVIELLO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

1. I ricorrenti sono cittadini italiani pensionati (doc. 17), tutti titolari di una pensione pubblica a carico dell'INPS. Alcuni di essi sono altresì anche titolari di una pensione integrativa a carico di fondi pensione privati, ottenuta dal risparmio privato.

2. Le pensioni italiane sono tutte adeguate ogni anno alla variazione del costo della vita, con un aumento in percentuale che decorre dal 1° gennaio di ogni anno (Legge 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 69 - doc. 1). Nel 2011 il Governo italiano bloccò per due anni gli aumenti proporzionati all' aumento del costo della vita, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, articolo 24, paragrafo 25 - doc. 2). Questo blocco è pari al 5 - 6 % della pensione, e non viene più recuperato negli anni successivi. Quando un pensionato muore, anche il suo coniuge superstite subisce gli effetti di questo blocco. I conteggi sono allegati ai documenti 15 e 16.

3. La Corte Costituzionale italiana, con sentenza n. 70 del 2015, emessa il 30/04/2015 (doc. 4), ha dichiarato illegittimo questo blocco delle pensioni, riconoscendo ai pensionati le somme dovute, sia per il futuro che per il passato (dal 1° gennaio 2012). Tale condanna valeva sia per le pensioni pubbliche che per quelle private.

4. Lo Stato italiano, dopo questa condanna, per non pagare le somme spettanti ai pensionati, emanò un Decreto Legge di urgenza (Decreto Legge n. 65 del 2015 del 30 aprile 2015 - doc. 5) che bloccava gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Il Parlamento poi ha convertito in legge questo Decreto Legge di urgenza (Legge 22/12/11 n. 214 - doc. 6).

Questo Decreto Legge n. 65 del 2015 aveva efficacia retroattiva (dal 1° gennaio 2012) e annullava i pagamenti dovuti in base alla sentenza, sia per il passato che per il futuro.

5. I pensionati che avevano una pensione di importo più basso ottenevano solo un pagamento di una percentuale molto bassa (dal 2% all' 8%) del loro credito (vedi conteggio - doc. 15).

I pensionati che avevano una pensione più elevata addirittura non ricevevano nulla del loro credito (doc. 16).

6. Numerosi Giudici nazionali denunciarono questo Decreto Legge n. 65 del 2015 alla Corte Costituzionale, chiedendo il suo annullamento (doc. 10 e 12).

7. I Giudici nazionali affermarono che era stato violato il diritto nazionale perché (doc. 10 e 12):

- Il Decreto Legge n. 65 del 2015 aveva violato la precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015.

- Una sentenza della Corte Costituzionale non può mai essere modificata (Articoli 136 e 137 della Costituzione)

- Il Governo ed il Parlamento non possono contrastare una sentenza della Corte Costituzionale con una nuova legge.

- Inoltre la nuova legge era comunque anche illegittima per gli stessi motivi già affermati dalla Corte.

8. I giudici nazionali affermarono anche che era stata violata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per due motivi:

- L' art. 6 della CEDU garantisce il diritto ad un equo processo, alla preminenza del diritto ed al rispetto del giudicato;

- L' art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1, garantisce il diritto alla tutela dei propri beni, fra cui i crediti pensionistici.

9. La Corte Costituzionale italiana ha emesso la sentenza n. 250 del 2017, depositata in Cancelleria il 1° dicembre 2017, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017 (doc. 13 e doc. 14).

Questa sentenza n. 250 del 2017 ha respinto le domande dei giudici nazionali, e ha stabilito che il Decreto Legge n. 65 del 2015 non contrastava né con il diritto nazionale (doc. 14) e né con la CEDU (doc. 13).

10. La Corte Costituzionale italiana ammetteva che il Decreto Legge n. 65 del 2015 interveniva sui giudizi in corso (doc. 13), ma osservava che la prima sentenza n. 70 del 2015 aveva un rilevante costo economico per il bilancio pubblico.

11. Pochi mesi dopo, con sentenza del 30 gennaio 2018 n. 12, invece la Corte Costituzionale dichiarava illegittima per violazione dell'art. 6 della CEDU un'altra legge retroattiva che stabiliva un'ingerenza in un giudizio (in cui era parte l'ente pubblico INPS), ed osservava che in questo caso il costo economico per il bilancio pubblico era di importo modesto.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

1. Il diritto alla perequazione automatica delle pensioni

In Italia le pensioni vengono adeguate all' aumento del costo della vita. Questo meccanismo nel diritto nazionale si chiama "perequazione automatica". Le norme di legge rilevanti sono le seguenti.

a. La Costituzione italiana, che al paragrafo 38, comma 2, dispone che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita". La Corte Costituzionale nella sentenza n. 70/2015 (doc. 4) ha deciso che: *"la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, Cost."*

b. La legge 23 dicembre 2000, n. 388, al paragrafo 69 (doc. 1), che stabilisce il criterio di calcolo della perequazione automatica. L' aumento viene calcolato ogni anno per tutte le pensioni, di qualsiasi importo. Ogni anno il Ministro del Lavoro comunica con un Decreto la percentuale di aumento del costo della vita calcolato dall' Istituto di Statistica. Le pensioni di importo più basso vengono aumentate del 100% di questa percentuale, mentre le pensioni più elevate vengono aumentate solo dello 75% di questo aumento (doc. 1).

2. Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 - articolo 24 - paragrafo 25 (doc. 2), ha però escluso il diritto alla perequazione per gli anni 2012 e 2013, senza mai più recuperare gli importi perduti (doc. 2).

3. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 (doc. 4) dichiarò la illegittimità del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 - articolo 24 - paragrafo 25 (doc. 2).

Nella sentenza la Corte Costituzionale affermò (n. 10 della motivazione) che *"Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)"*.

L' efficacia erga omnes e di giudicato della sentenza della Corte Costituzionale

4. Nel diritto nazionale una sentenza della Corte Costituzionale ha efficacia erga omnes, e vale verso tutti i cittadini. Infatti l'art. 136 della Costituzione stabilisce che *"Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"*, e la sentenza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Inoltre l'articolo 137 della Costituzione, al paragrafo 3, stabilisce che *"Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione"*.

La Corte Costituzionale ha interpretato sempre in modo molto rigoroso questo principio, che è stato affermato fin dal 1963, e da allora ha avuto continuità in numerose altre sentenze. Così si legge nella sentenza n. 169 del 2015:

"va rammentato come, sin da epoca ormai risalente, la giurisprudenza costituzionale non abbia mancato di sottolineare il rigoroso significato della norma contenuta nell'art. 136 Cost.: su di essa - si è detto - «poggia il

contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima», senza possibilità di «compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione» (sentenza n. 73 del 1963....)».

Nella sentenza n. 88 del 1966 si è precisato che la regola costituzionale sarebbe violata «*non solo ove espresamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia*», ma anche ove una legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, perseguisse e raggiungesse, «*anche se indirettamente, lo stesso risultato*»).

Questi principi sono stati ripresi e ribaditi in numerose altre successive decisioni (fra le altre, le sentenze n. 73 del 2013; n. 245 del 2012; n. 354 del 2010; n. 922 del 1988; n. 223 del 1983).

Il Decreto Legge n. 65 del 21 maggio 2015, articolo 1, (doc. 5).

4. Il Governo però emanava un Decreto Legge urgente per non pagare, e motivò questa scelta politica nella sua Relazione al Parlamento (doc. 7).

Il Governo dichiarava esplicitamente che il Decreto veniva emanato solo per motivi finanziari, poiché dalla sentenza n. 70 del 2015 “*conseguono rilevanti effetti negativi per la finanza pubblica*” (pagina n. 3 della Relazione - doc. 7).

Il Governo escludeva che ci potessero essere dei vuoti normativi o delle incertezze interpretative: “*in assenza di un intervento normativo diretto a disciplinare la materia, riprenderebbe vigore, per gli anni in esame (2012 e 2013), l’indicizzazione delle pensioni di cui alla legge n. 388 del 2000*” (doc. 7).

5. Il Governo bloccava gli effetti della sentenza n. 70 del 2015 della Corte, e disponeva nel Decreto Legge che sarebbe stata pagata solo una percentuale minima alle pensioni più basse (5/6 %), addirittura non sarebbe stato pagato nulla alle pensioni medio - alte, come risulta dalla Relazione tecnica dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, in particolare dal grafico a pagina 7 (doc. 9).

Più precisamente gli importi riconosciuti sono analiticamente indicati nei conteggi allegati al doc. 15 (pensioni basse) e doc. 16 (pensioni medio - alte).

6. Nei lavori parlamentari (doc. 7) è lo stesso Governo a confessare con chiarezza che dopo la sentenza n. 70/15 della Corte non vi era alcun vuoto legislativo da colmare, né alcuna incertezza interpretativa.

La perequazione automatica delle pensioni infatti è già regolata per legge (art 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - doc. 1), ed il blocco del 2012/13 (doc. 2) si poneva come mera eccezione transitoria a tale normativa generale.

Una volta eliminata dall’ordinamento giuridico la deroga per il 2012/13, avrebbe ripreso applicazione la legge 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 69 (doc. 1), che risulta già differenziata per fasce di importi della pensione. Nessuna incertezza era possibile, e il Decreto è stato emanato per la volontà del Governo di risparmiare (doc. 7).

Si veda la Relazione del Governo al Disegno di Legge n. 3134 di conversione del Decreto Legge 65/15 (doc. n. 7).

7. Sulla inesistenza di vuoto normativo od incertezze interpretative si veda pag. 4 del doc. 7:

“.....in assenza di un intervento normativo diretto a disciplinare la materia, riprenderebbe vigore, per gli anni in esame (2012 e 2013), l’indicizzazione delle pensioni di cui alla legge n. 388 del 2000. Si tratta, in particolare, del regime generale (in vigore prima del 2012 e dal 1o gennaio 2017) il quale prevede per tutte le pensioni: indicizzazione al 100 per cento per le fasce di pensioni fino a tre volte il trattamento minimo, al 90 per cento per le fasce di pensioni comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo, e del 75 per cento per le fasce di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo”.

8. Sulle motivazioni meramente finanziarie (pag. 3 del doc. 7):

“Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo periodo del comma 25 dell’articolo 24 (blocco per due anni dell’indicizzazione delle pensioni complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS) conseguono rilevanti effetti negativi per la finanza pubblica”.

Il nuovo ricorso alla Corte Costituzionale da parte dei giudici nazionali

9. Molti Giudici nazionali considerarono illegittimo questo Decreto Legge n. 65 del 2015, e chiesero alla Corte Costituzionale di annullarlo, per i seguenti motivi (doc. 10 e 12):

- a. Violazione dell’art. 6 della CEDU (violazione del diritto ad un equo processo e del giudicato)
- b. Violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della CEDU (violazione del diritto di credito alla pensione)
- c. Violazione dell’art. 136 della Costituzione per violazione del giudicato costituzionale

Inoltre, come già ritenuto dalla Corte Costituzionale nella precedente sentenza n. 70 del 2015:

- d. Violazione dell’art. 38 della Costituzione (principio dell’adeguatezza della pensione)
- e. Violazione dell’art. 36 della Costituzione (principio della giusta retribuzione)
- f. Violazione dell’art. 3 (principio di uguaglianza e di ragionevolezza della legge).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 1° dicembre 2017 (doc. 13)

10. La Corte Costituzionale (doc. 13) rigettò le domande dei giudici nazionali e dichiarò legittimo il Decreto n. 65 del 2015.

In questo modo la Corte Costituzionale sostanzialmente cambiò la posizione espressa nel merito nella sua precedente sentenza n. 70 del 2015 (doc. 4), in cui aveva ritenuto illegittimo un blocco della perequazione di due anni che non viene mai più recuperato negli anni successivi. Questa decurtazione della pensione, che non era temporanea ma permanente, era stata prima ritenuta sproporzionata e irragionevole rispetto ad una emergenza economica transitoria.

11. Per quanto riguarda il giudicato costituzionale, la Corte Costituzionale rigettò la domanda (doc. 13), affermando che il Decreto Legge n. 65 del 2015 (doc. 5) non era strettamente identico alla precedente legge dichiarata incostituzionale.

In realtà il Decreto Legge aveva comunque efficacia retroattiva, e privava i pensionati dei loro diritti derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 (doc. 4), sia per il passato che per il futuro.

Infatti i pensionati che avevano il diritto ad una pensione superiore a 5 volte la pensione minima, (Euro 2.810,10 lorde) furono privati completamente del loro diritto, senza ricevere neppure una parte delle somme spettanti.

Invece i pensionati che avevano diritto ad una pensione inferiore a 5 volte la minima ricevettero una percentuale minima delle somme loro spettanti, compresa fra il 2% e l’8%.

12. Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 6 della CEDU ad opera del Decreto Legge n. 65 del 2015, la Corte costituzionale decise che si doveva *“escludere che esso, ANCORCHE’ INCIDA SULL’ ESITO DI PROCEDIMENTI IN CORSO, violi l’art. 6, paragrafo 1, della CEDU”* (doc. 13).

13. La sentenza affermava (doc. 13) che era *“prevedibile un intervento del legislatore che, nell’esercizio della sua discrezionalità, disciplinasse nuovamente la perequazione relativa agli anni 2012 e 2013 sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi costituzionali coinvolti, in particolare di quelli della finanza pubblica”*.

Secondo la Corte Costituzionale (doc. 13) *“Oltre a eliminare le possibili incertezze in ordine alla disciplina applicabile in seguito a tale sentenza, l’intervento si proponeva di rimediare ai vizi di irragionevolezza e sproporzione della disposizione dichiarata incostituzionale.”*

14. Queste affermazioni contenute nella sentenza n. 250 del 2017 (doc. 13) non sono fondate su nessun documento, ed anzi dai documenti parlamentari risulta proprio l’opposto (doc. 7).

15. L’ esito dei giudizi pendenti dopo la sentenza n. 250 del 2017 (doc. 13) della Corte Costituzionale

Dopo questa sentenza i Giudici nazionali erano obbligati a respingere le domande dei pensionati.

I ricorrenti nei giudizi di merito non potevano presentare una impugnazione, e spesso cercarono di far estinguere i giudizi prima di essere condannati al pagamento delle spese.

I pensionati vennero in molti casi condannati al pagamento delle spese di giudizio, in base all' articolo 92 del codice di procedura civile che prevedeva in questi casi la condanna alle spese.

Pochi mesi dopo, però, questo articolo 92 venne dichiarato incostituzionale dalla stessa Corte, perché limitava il diritto di difesa del lavoratore (sentenza della Corte Costituzionale del 19 aprile 2018 n. 77).

I. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

1. La Corte ha rammentato molte volte (di recente nella sentenza Mazzeo contro Italia) che il diritto a un processo equo deve essere interpretato alla luce del preambolo della Convenzione, e che uno degli elementi fondamentali della preminenza del diritto è il principio della certezza dei rapporti giuridici. *“La certezza del diritto presuppone il rispetto del principio dell'autorità della cosa giudicata, ossia del carattere definitivo delle decisioni giudiziarie”.*

2. Sempre nella sentenza Mazzeo si legge che *“38. La Corte ha anche considerato in varie cause che, anche in assenza di annullamento di una sentenza, il fatto di rimettere in discussione la soluzione apportata a una controversia per mezzo di una decisione giudiziaria definitiva nell'ambito di un altro procedimento giudiziario poteva violare l'articolo 6 della Convenzione in quanto poteva rendere illusorio il diritto a un tribunale e violare il principio della certezza del diritto (Kehaya e altri c. Bulgaria, nn. 47797/99 e 68698/01, §§ 67-70, 12 gennaio 2006, Gök e altri c. Turchia, nn. 71867/01, 71869/01, 73319/01 e 74858/01, §§ 57-62, 27 luglio 2006, e Esertas c. Lituania, n. 50208/06, §§ 23-32, 31 maggio 2012). 39. Peraltro, la Corte ha detto molte volte che il diritto all'esecuzione di una decisione giudiziaria era uno degli aspetti del diritto a un tribunale (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, e Simaldone c. Italia, n. 22644/03, § 42, 31 marzo 2009). Se così non fosse, le garanzie dell'articolo 6 § 1 della Convenzione sarebbero private di ogni effetto utile.”*

3. Molte volte l'Italia è stata condannata da questa Corte per la sua prassi di voler risolvere le controversie mediante leggi aventi efficacia retroattiva. Spesso in queste cause la Corte Costituzionale italiana aveva prima respinto la domanda dei ricorrenti, ma poi questa Corte Europea aveva condannato l'Italia. Richiamiamo le seguenti sentenze: Scordino / Italia, Maggio / Italia, Agrati / Italia, Arras / Italia, Khoniakina / Georgia, Lombardi / Italia, De Rosa + altri / Italia, M.C. + altri / Italia (con sentenza pilota), Casacchia + altri / Italia, Montalto / Italia, Biasucci / Italia, Stefanetti / Italia, Cataldo / Italia, Silverfunghi / Italia, D.A. + altri / Italia, Nagy / Ungheria, Stefanetti + altri / Italia, Fabian / Ungheria, Mazzeo / Italia.

4. Il motivo del contrasto fra le sentenze di questa Corte e le sentenze della Corte Costituzionale italiana è sostanzialmente uno: la rilevanza delle motivazioni di carattere economico. Questo contrasto emerge soprattutto con evidenza nel caso delle pensioni svizzere (sentenze Maggio e Stefanetti). La Corte italiana ritiene che anche il diritto del cittadino all' equo processo debba essere bilanciato con le motivazioni di carattere economico. Invece la Corte Europea ha sempre affermato (ad esempio nella sentenza Mazzeo contro Italia) che *“si deve rammentare che le autorità dello Stato non possono giustificare con la mancanza di fondi il fatto di non onorare un debito basato su una decisione giudiziaria (si vedano, tra molte altre, Bourdov c. Russia, n. 59498/00, § 35, CEDU 2002-III, Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, § 90, CEDU 2006 V, e Pennino c. Italia, n. 43892/04, § 89, 24 settembre 2013)”.*

5. Infatti nel 2018 la Corte Costituzionale italiana, in un recente caso in cui il costo della sua decisione non era eccessivo, ha esplicitamente affermato che in questo caso poteva dichiarare la violazione dell'articolo 6 della CEDU, annullando una legge di interpretazione autentica con cui l'Italia aveva commesso una ingerenza illegittima in una controversia in cui era parte lo Stato (tramite l'ente pubblico INPS). La sentenza qui citata è la sentenza Corte Costituzionale sent. 30/01/2018 n. 12, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.6 del 7-2-2018. Si veda in particolare la motivazione della sentenza al n. 3.3, dove si legge che *“E' però da rilevare che i costi del contenzioso Non risultano tali da incidere in modo significativo sulla sostenibilità del sistema previdenziale e sugli equilibri della finanza pubblica”.*

6. Nei casi sopra indicati, in cui la Corte Europea ha accertato la violazione dell'art. 6 nei confronti dell'Italia, la ingerenza dello Stato era stata comunque meno grave di quanto è avvenuto in questo caso.

7. Infatti nei casi Scordino, Arras, Agrati, Stefanetti, Maggio, M.C, ecc., la ingerenza dello Stato era avvenuta in una situazione in cui NON vi era un precedente giudicato. Invece in questo caso la violazione dell'art. 6 è ancora più grave. Infatti a favore dei ricorrenti vi era un vero e proprio giudicato costituzionale, come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale fin dal 1963. Questo giudicato costituisce un limite invalicabile per il Governo ed il Parlamento italiano, che non possono assolutamente emanare una legge per escludere gli effetti della sentenza costituzionale. Invece il Governo italiano ha emanato un Decreto Legge straordinario (e senza alcuna concreta necessità di urgenza) per bloccare proprio gli effetti della sentenza.

8. Nella Relazione parlamentare (doc. 7) a questo Decreto Legge il Governo affermava chiaramente che non vi era né un'incertezza interpretativa né un vuoto legislativo, affermava chiaramente che le motivazioni erano solo di carattere economico (pag. 3). Senonché la Corte ha sempre affermato che non costituiscono affatto delle "ragioni imperative di interesse generale" le considerazioni meramente finanziarie, le quali "non possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle controversie" (Maggio c. Italia, 2011, §47). Anche nella sent. 3/09/2013 n. 5376 (M.C. et autres c. ITALIE), si censura la norma impugnata poiché "ha così fornito un'interpretazione autentica della l. n. 210 del 1992 in senso favorevole allo Stato, non perseguendo uno scopo diverso da quello della salvaguardia degli interessi economici dello Stato, non corrispondente ad un "imperioso motivo di interesse generale".

9. Né si potrebbe affermare che il Governo, con il suo Decreto Legge (doc. 5) aveva dato attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 (doc. 4).

10. Infatti il Decreto Legge n. 65 del 2015 (doc. 5) riconosceva solo una minima parte degli importi dovuti, annullando con efficacia retroattiva le somme dovute dal 2012.

Anzi per una parte dei beneficiari addirittura non veniva riconosciuto nulla (doc 9).

11. Inoltre la sentenza n. 70 del 2015 (doc. 2) non era affatto generica o di principio e non aveva alcuna necessità di ulteriori provvedimenti attuativi, ma era una sentenza auto esecutiva, poiché aveva ripreso efficacia la Legge 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 69, (doc. 1), vigente prima della legge che poi è stata dichiarata incostituzionale. Questo è stato confermato dallo stesso Governo nella sua Relazione al Parlamento (doc. 7).

12. Dopo questa sentenza i giudici nazionali furono obbligati a respingere le domande dei ricorrenti.

Sulla dedotta violazione dell' art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

13. I ricorrenti sono titolari di pensione (pubblica e privata) già riconosciuta dallo Stato italiano (doc.17). Le pensioni vengono ogni anno adeguate al costo della vita (doc. 1).

14. La legge che aveva bloccato la pensione è stata dichiarata illegittima in Italia dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 70 del 2015, doc. 4), che nell' ordinamento italiano non può essere impugnata o modificata, e che costituisce un vero e proprio giudicato.

15. I ricorrenti avevano quindi acquisito un loro diritto non più modificabile, che godeva di una sufficiente base giuridica nel diritto interno.

16. Tale diritto è stato oggetto di una ingerenza illegittima da parte del Governo, che ha emanato una legge retroattiva (doc. 5) per privare i ricorrenti di questi diritto, che è avvenuta con violazione del diritto interno (sentenza n. 70 del 2015, doc. 4). Per di più la pensione privata integrativa non è a carico del bilancio pubblico e non vi era ragione per sacrificarla nel pubblico interesse.

17. Si legge nella sentenza Mazzeo: "la necessità di cercare di stabilire se sia stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 69, serie A n. 52) può farsi sentire solo quando è dimostrato che l'ingerenza controversa ha rispettato il principio della legalità e non era arbitraria (Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 58, CEDU 1999-II)"